

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STORICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-84 in Scienze Storiche di cui al D.M. 16 marzo 2007 G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155.
2. Il Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. La struttura didattica competente è il Consiglio aggregato dei corsi di laurea di Storia (CACL), che comprende il Corso di laurea in Storia, il Corso di laurea magistrale in Scienze storiche e il Corso di laurea magistrale interateneo (TPT).
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" devono inoltre essere in possesso di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari indicati nel successivo comma 3, punto a).
2. Il Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche", ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti

criteri:

- a. il possesso della laurea triennale in Storia ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, oppure il conseguimento di almeno 90 CFU nei seguenti SSD: M-STO/08, M-STO/09, M-GGR/01, M-DEA/01 o IUS/08, L-FIL-LET/10, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03; M-STO/04, SPS/05, L-ANT/02, L-ANT/03, SECS-P/12, SECS-S/04, SPS/02, M-STO/06; M-STO/07. SPS/13, SPS/14, L-OR/10, SPS/03, SPS/06, SPS/07, SECS-P/04, M-STO/05, M-FIL/06, di cui:
 - almeno 36 nei SSD: M-STO/01 – Storia medievale, M-STO/02 – Storia moderna, M-STO/03 – Storia dell'Europa orientale; M-STO/04 – Storia contemporanea, SPS/05 – Storia e istituzioni delle Americhe, L-ANT/02 – Storia greca, L-ANT/03 – Storia romana; SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa; SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia; L-OR/10 Storia dei paesi islamici
 - almeno 27 nei SSD: M-STO/08 – Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, M-STO/09—Paleografia, M-GGR/01 Geografia, M-DEA/01- Discipline demotnoantropologiche o IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, SPS/03—Storia delle istituzioni politiche, SPS/06—Storia delle relazioni internazionali, SPS/07—Sociologia
 - almeno 18 nei SSD: SECS-P/12 – Storia economica—SECS-P/04 Storia del pensiero economico—SECS-S/04 Demografia, SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, M-STO/06 – Storia delle religioni; M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle Chiese; M-STO/05 Storia della scienza; M-FIL/06 Storia della filosofia
 - almeno 9 nel SSD: L-FIL-LETT/10 – Letteratura italiana.
 -
- b. E' ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti. Eventuali integrazioni in termini di CFU, necessarie per soddisfare i requisiti curriculari richiesti, devono essere acquisite, presso l'Ateneo di Padova o altro Ateneo, prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale. Saranno riconosciuti validi e inseriti nel piano di studi della laurea magistrale eventuali crediti in esubero oltre ai 180 previsti dall'Ordinamento della laurea triennale, qualora siano stati conseguiti in insegnamenti presenti nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
- c. Voto di laurea minimo pari a 100/110 oppure una votazione media pari a 27/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai SSD indicati in a).
4. Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e

competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si possono prevedere specifiche prove di ammissione, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite, secondo modalità definite dal CACL.

5. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3—Organizzazione didattica

1. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche", l'elenco degli insegnamenti, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui allo studio individuale è riservata una quota pari al 72%
3. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
4. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in

oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 1. caratterizzanti;
 2. affini o integrative;
 3. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono comunicate, prima dell'inizio di ogni anno accademico, dal docente responsabile dell'attività formativa al CACL, che ne prende atto al momento dell'approvazione del Piano didattico annuale, contemporaneamente al programma dell'insegnamento. Le modalità con cui si svolge l'esame devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico
4. I risultati degli stage e dei tirocini e dei periodi di studio all'estero verranno verificati da una commissione nominata dal CACL, e comunicati agli studenti presso il sito della Facoltà <http://www.lettere.unipd.it/> o del Corso di studio <http://www.storia.unipd.it/>.
5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CACL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CACL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consisterà nella stesura di una tesi di laurea che sia l'esito di un lavoro di ricerca originale compiuto sotto la supervisione di uno o

più relatori. Le modalità della preparazione della tesi sono indicate dal CACL.

2. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.
3. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CACL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: a. della media ponderata MP dei voti degli esami di cui all'articolo 4, comma 5, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente $MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30$ b. dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.
3. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di studio (2 anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati agli studenti presso il sito della Facoltà. entro la data di inizio del periodo utile per la presentazione della domanda di preimmatricolazione al Corso.
2. Il Corso di laurea magistrale in "Scienze Storiche" prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso
- 3.

Art. 8 – Iscrizione al secondo anno

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e

riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata personale preparazione, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CACL secondo i seguenti criteri: a. se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CACL. Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286; b. se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CACL; c. se lo studente proviene da un corso di studio afferente ad una classe diversa di altro ateneo appartenente al Sistema Universitario Nazionale o estero, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il riconoscimento dei CFU sarà valutato di volta in volta dal CACL.
2. In caso di riconoscimento, verrà mantenuto il voto attribuito ai CFU conseguiti

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro il primo mese (ottobre) del II anno di Corso. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla classe di afferenza del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti nel precedente comma 1 e, in ogni caso, prima di aver sostenuto gli esami relativi agli insegnamenti di cui si propone l'inserimento nel piano. Il piano di studio deve essere approvato dal CACL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CACL stesso,

che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

4.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CACL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CACL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CACL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CACL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CACL si avvale della Commissione didattica paritetica di Facoltà per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14- Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CACL o da almeno un terzo dei suoi membri e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati nel Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata

in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CACL.

ALLEGATO 2

L'allegato 2 (Piano delle attività didattiche) del corso di laurea, pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà, si trova all'indirizzo web http://www.lettere.unipd.it/magistrali/lmsct/all2_lmsct.html.